

TI_GERICHTE 80.2022.94 vom 10. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.94

FR: TI_GERICHTE 80.2022.94 du 10 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2022.94 del 10 marzo 2022

Regeste

Procedura: ricorso, legittimazione, doppia imposizione intercantonale, decisione di ultima istanza cantonale, decisione necessaria per poter adire il Tribunale federale

Erwägungen

E. 5

agosto 2021, l'RS 1 notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2016, commisurando l'utile imponibile sia per IC sia per IFD in fr. 161'200.■ e, per la sola imposta cantonale, il capitale imponibile in fr. 472'000.■. Il debito d'imposta cantonale complessivo assommava a fr. 15'216.■, di cui fr. 14'506.■ sull'utile (aliquota 9%) e fr. 708.■ sul capitale (aliquota: 1.5%). Il debito d'imposta federale diretta ammontava a fr. 13'702.■ (aliquota: 8.5%). C. Contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016, la RI 1, rappresentata dalla RA 1 di _____, presentava reclamo il 9 settembre 2021. In via principale, l'insorgente chiedeva che la decisione di tassazione fosse emessa “ con una base imponibile nulla, in quanto tutto il substrato fiscale, utile e capitale, [era] già stato interamente e ordinariamente tassato nel Cantone _____ ”, dove aveva la sede la società in quell'anno, con decisione di tassazione definitiva. In via subordinata, la reclamante postulava da un lato che “ perlomeno l'Imposta federale diretta ” non fosse prelevata dal Cantone Ticino in quanto già percepita dal Canton _____ e, dall'altro, invitava il Cantone Ticino a prendere contatto con il Canton _____ al fine di dirimere la questione della doppia imposizione vietata dal diritto federale. Lamentava il fatto che “ il cantone Ticino rivendica [sse] l'assoggettamento fiscale della società secondo il principio dell'amministrazione effettiva. Dato che l'amministratore, sig. _____, aveva il domicilio in Ticino nel 2016, [l'RS 1 aveva ritenuto] che la società [fosse] amministrata effettivamente in Ticino ”. Aggiungeva infine che “ l'imposizione del Cantone Ticino, che [avveniva] ben 3 anni dopo che la decisione di tassazione del Canton _____ [era] stata emessa e cresciuta in giudicato, viola [va] il divieto costituzionale alla doppia imposizione sancito dall'art. 127 cpv. 3 della Costituzione Federale (CF) ”. D. Il 10 marzo 2022, l'RS 1 respingeva il reclamo, confermando la decisione di prima istanza ed affermando che la tassazione era stata emessa “ come a decisione di assoggettamento dell'RS 1 ”. A motivo adduceva che: Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione sull'assoggettamento esplica i propri effetti fino alla fine del periodo fiscale che è in corso al momento della decisione [...]. Conformemente alla giurisprudenza in questione, la decisione notificata dall'RS 1 alla società il 10 ottobre 2019 ha dunque accertato il suo assoggettamento per appartenenza personale fino al 31 dicembre 2019. La decisione del domicilio fiscale dell'autorità di accertamento può quindi comprendere anche circostanze future già prevedibili fino al termine del periodo di valutazione. Si precisa poi che fino al 27 dicembre 2018 la società ha sempre mantenuto la sede c/o la fiduciaria _____ e che in

seguito ha trasferito la sede presso un'altra fiduciaria _____. Il signor _____, fino al 1. novembre 2021 aveva il domicilio primario nel Cantone Ticino. E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 impugna la decisione dopo reclamo dell'UTPG. Premesso che “ non contesta l'assoggettamento fiscale oppure altri elementi di utile o capitale non tassati correttamente, ma solleva unicamente la problematica della violazione dell'art. 127 cpv. 3 Cost. che vieta a due cantoni di imporre due volte lo stesso substrato fiscale ”, afferma che “ unicamente il Tribunale Federale può imporre ai cantoni il rispetto dell'art. costituzionale che vieta la doppia imposizione, e pertanto la contribuente deve presentare un ricorso alla corte federale. Secondo l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF sono ammissibili solo ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza ”. Di conseguenza, con il “ ricorso mira [...] ad ottenere una decisione impugnabile presso il Tribunale federale in modo da garantire alla contribuente la possibilità di ricorrere contro la doppia imposizione intercantonale e salvaguardare i diritti costituzionali che le sono garantiti dall'art. 127 cpv. 3 Cost. ”. F. Nelle sue osservazioni, presentate il 6 maggio 2022, l'RS 1 propone la riezione del ricorso e, per quanto riguarda l'IFD, informa di aver chiesto all'_____ (di seguito: _____) di voler accertare il luogo della tassazione, conformemente all'art. 108 LIFD. Diritto 1. 1.1. Con il presente ricorso, l'insorgente non si aggrava contro l'assoggettamento fiscale nel Cantone Ticino per il periodo fiscale 2016 oppure contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016, confermata in sede di reclamo. La ricorrente impugna la decisione di tassazione ticinese dopo reclamo unicamente per poter ottenere una sentenza di ultimo grado da impugnare al Tribunale federale, sollevando la problematica della violazione dell'art. 127 cpv. 3 Cost. che vieta a due cantoni di imporre due volte lo stesso substrato fiscale. Nel caso di specie, infatti, l'insorgente è stata tassata per l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta dapprima dal Cantone di _____, con decisione del 2 agosto 2018, ormai cresciuta in giudicato e, in seguito, anche dal Cantone Ticino (decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 5 agosto 2021 e decisione dopo reclamo del 10 marzo 2022). 1.2. Per quanto attiene all'imposta federale diretta, il 6 maggio 2022 pendente il ricorso, l'RS 1 ha chiesto all'_____ l'avvio della procedura per determinare il luogo di tassazione ai sensi dell'art. 108 LIFD. La decisione che scaturirà dagli accertamenti intrapresi dall'_____ è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (art. 108 cpv. 1 LIFD). In questo caso, l'autorità di ricorso è il Tribunale amministrativo federale (art. 82 ss LTF; cfr. Mayhall-Mannhart/Beusch, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Interkantonaes Steuerrecht, 2 a ediz., Basilea 2021, § 40, n. 25, p. 492). In questo specifico ambito, la Camera di diritto tributario non è in nessun caso competente. 2. Il principio del divieto di doppia imposizione secondo l'art. 127 cpv. 3 Cost. si oppone al fatto che un contribuente possa essere concretamente sottoposto, da due o più Cantoni, sullo stesso oggetto e durante il medesimo periodo fiscale ad imposte analoghe (doppia imposizione effettiva) oppure a che un Cantone ecceda i limiti della propria sovranità fiscale e, violando delle regole di conflitto giurisprudenziali, pretenda di prelevare un'imposta, la cui percezione è unicamente di competenza di un altro Cantone (doppia imposizione virtuale) (cfr. sentenza TF n. 2C_163/2015 del 20 agosto 2015 consid. 3). 3. 3.1. Nel caso in disamina, come già anticipato, la ricorrente non contesta l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino per il periodo fiscale 2016 ed accetta la decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 5 agosto 2021 (confermata in sede di reclamo), susseguente a quella del Cantone di _____. Per questo stesso periodo fiscale, infatti, la ricorrente era stata tassata anche dal Cantone di _____, dove aveva trasferito la

propria sede statutaria a far tempo dal 1° dicembre 2015 (decisione IC/IFD 2016 definitiva datata 2 agosto 2018). 3.2. Mentre, secondo il diritto previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva scegliere se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il Tribunale federale, dal 2007, con l'entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la possibilità di invocare la violazione dell'art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente con un ricorso all'Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione. Infatti, l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione impugnata sia stata in ogni caso adottata da un'autorità cantonale di ultima istanza. Questa esigenza legale non pone alcun problema quando il contribuente non è d'accordo con la decisione dell'ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece, se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo cantone; mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone, perché non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione del secondo cantone desidera l'annullamento di quella del primo cantone. 3.3. Per poter risolvere questo problema, la dottrina propone diverse soluzioni. Fra queste quella secondo cui il contribuente – anche se d'accordo con la decisione del secondo cantone – può intraprendere una procedura di ricorso fittizia (Scheinprozess) al fine di ottenere una decisione di ultima istanza cantonale, che potrà poi impugnare dinanzi al Tribunale federale, chiedendo tuttavia di annullare la decisione emanata dal primo cantone (cfr. de Vries Reilingh, *La double imposition intercantonale*, 2ª ediz., Berna 2013, n. 1238 ss, p. 360 e riferimenti ivi citati; Locher, *Introduzione al diritto fiscale intercantonale*, 3ª ediz., Berna 2015, § 19, II. 2., p. 139; Locher, *Einführung in das interkantonale Steuerrecht*, 4ª ediz., Berna 2015, p. 134). 3.4. Nella fattispecie, la ricorrente non aveva motivo di aggravarsi contro la decisione di tassazione del primo Cantone (in casu, il Cantone di _____), poiché questa non aveva ancora dato luogo ad una doppia imposizione. Unicamente a seguito della notifica della seconda decisione da parte del secondo Cantone (in casu, il Cantone Ticino) ■ non contestata nel merito ■ l'insorgente ha interesse a far modificare la decisione adottata dal primo Cantone. Tuttavia, la decisione adottata dal primo Cantone è nel frattempo cresciuta in giudicato e non vi è più alcun rimedio giuridico (ordinario) del diritto cantonale che permetta di contestarla. Inoltre, diversamente dal Cantone Ticino, il Cantone di _____, non contempla tra i motivi di revisione i casi di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale (art. 232 cpv. 1 lett. d LT; art. 139 cpv. 1 StG Zug [BGS 632.1]). Impugnando dinanzi alla Camera di diritto tributario la decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo emessa dall'RS 1 e con la quale si trova d'accordo, la rappresentante della contribuente “mira [...] ad ottenere una decisione impugnabile presso il tribunale federale in modo da garantire alla contribuente la possibilità di ricorrere contro la doppia imposizione intercantonale e salvaguardare i diritti costituzionali che le sono garantiti dall'art 127 cpv. 3 Cost.”. In questo caso, la Camera di diritto tributario deve adottare una decisione di irricevibilità – in assenza di un interesse a ricorrere – e così facendo la ricorrente avrà a disposizione una decisione di ultima istanza cantonale da poter impugnare dinanzi al Tribunale federale. L'Alta Corte – secondo la dottrina – dovrà tuttavia entrare nel merito del ricorso (cfr. de Vries Reilingh, *op. cit.*, n. 1241, p. 360 s.). 4. Di conseguenza, il ricorso è dichiarato irricevibile per mancanza di legittimazione. Vista la peculiarità del caso, la tassa di giustizia e le spese di procedura a carico della ricorrente, soccombente, saranno contenute. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 400.■ b. nelle spese di cancelleria di fr. complessivi fr. 100.■ per un totale di fr. 500.■ sono a carico della ricorrente. 3. C Copia per conoscenza: - municipio di _____, per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.